

PROTOCOLLO D'INTESA

fra

PROVINCIA DI PRATO E SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE PER L'ADESIONE AL CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE DELLA PROVINCIA DI PRATO

Il giorno del mese di dell'anno ... i sottoscritti in rappresentanza della Provincia di Prato e della Società della Salute Area Pratese, approvano e sottoscrivono il presente Protocollo d'intesa.

PREMESSO che il contrasto alle discriminazioni si pone come un problema complesso che impone un ruolo attivo da parte delle amministrazioni pubbliche e dei diversi attori della società civile con l'obiettivo di contribuire a garantire una reale eguaglianza di trattamento per tutti i soggetti a rischio discriminazioni

RICHIAMATI:

- l'articolo 14 della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali) firmata a Roma il 4 novembre 1950 entrata in vigore il 3 settembre 1953, per l'Italia il 10 ottobre 1955, ribadisce ***il divieto di discriminazione, precisando che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione;***
- il decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 convertito con modificazioni in legge 25 giugno 1993, n. 205 è nota come legge Mancino, dal nome dell'allora Ministro dell'Interno che ne fu proponente, sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista, e aventi per scopo l'incitamento alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. La legge punisce anche l'utilizzo di simbologie legate a suddetti movimenti politici, è tuttora il principale strumento legislativo che l'ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d'odio;
- il D.Lgs 286/98 agli artt. 43 e 44 ha introdotto nell'ordinamento italiano una specifica “azione civile contro la discriminazione” a tutela di coloro che, apolidi, cittadini italiani o stranieri, siano stati vittime di atti xenofobi, razzisti o discriminatori;
- il D.lgs 9 luglio 2003, n. 215 (poi modificato dal d.l. 59/2008 (L. 101/98 ed infine dal d.lgs. 01.09.2011, n. 150) di Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, in particolare istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità - l'Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela;
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del Principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

- il D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari Opportunità tra uomo e donna” e successive modifiche;
- il D.Lgs 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare dall'art. 8 “Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa” che stabilisce quali siano i parametri su cui deve basarsi il sistema di valutazione, e che prevede al comma 1 lett. h) “il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità”;
- la L. 56/2014 recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” la quale individua all'art. 1 c. 85 lett. f) tra le funzioni fondamentali della Provincia il “controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale”;

CONSIDERATO che la Provincia di Prato fin dal 2010 si è posta l'obiettivo di operare per favorire il riconoscimento, l'esercizio e la tutela dei fondamentali diritti di cittadinanza da parte di tutti i cittadini, italiani e stranieri presenti nel proprio territorio, collaborando con le Province di Pistoia e Firenze sottoscrivendo un Protocollo di Intesa;

DATO ATTO che nel 2011, dopo aver sviluppato una collaborazione con UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) ha istituito con delibera G.P. n. 175 del 28.06.2011 il Centro Provinciale di Osservazione, informazione e assistenza legale in favore delle vittime delle discriminazioni per ragioni di cittadinanza, sesso, colore della pelle, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età, tendenze sessuali nella Provincia di Prato denominato Centro Antidiscriminazione;

CONSIDERATO che il 17 dicembre 2021 la Provincia di Prato ha sottoscritto il Protocollo Protocollo d'Intesa fra Provincia e Comune di Prato, Comune di Cantagallo, Comune di Carmignano, Comune di Montemurlo, Comune di Poggio a Caiano, Comune di Vaiano, Comune di Vernio per l'adesione al centro antidiscriminazione della Provincia di Prato”.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

I firmatari del presente Protocollo si impegnano ad attivare rapporti di collaborazione permanente al fine di:

- istituire una rete territoriale per il contrasto alle discriminazioni, denominata Rete Antidiscriminazioni di cui al successivo art. 3;
- concorrere a prevenire e contrastare razzismo, xenofobia, omofobia e ogni forma di molestia e discriminazione basate su genere, disabilità, nazionalità, religione, orientamento sessuale, identità di genere, età e ogni altro fattore;
- promuovere politiche volte a consolidare e rendere più efficaci la collaborazione tra enti, associazioni e servizi del territorio volti al contrasto delle discriminazioni;
- fornire assistenza alle vittime della discriminazione;
- realizzare azioni congiunte di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per la prevenzione e il contrasto di stereotipi e pregiudizi con particolare riferimento ai giovani ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- incrementare la conoscenza e la capacità di risposta dei servizi a cui i cittadini e le cittadine possono rivolgersi per la tutela dei propri diritti;

- provvedere alla rilevazione/elaborazione a livello locale dei dati relativi alle discriminazioni per migliorare la conoscenza del fenomeno;
- attivare presso uno o più Comuni sportelli antidiscriminazione di cui al successivo art. 5, oppure collaborare con il Centro Provinciale di Osservazione denominato Centro Antidiscriminazione.

ARTICOLO 2 – IMPEGNI DEI SOGGETTI ADERENTI

I soggetti aderenti si impegnano a prevenire e rimuovere ogni tipo di atti e comportamenti discriminatori.

Ciascun aderente di impegna a:

- svolgere le funzioni di **punto informativo** al fine di fornire all'utenza indicazioni generali, orientare le persone che vogliono segnalare un caso all'antenna territoriale, segnalare criticità e problemi su specifici aspetti, proporre soluzioni ed interventi, distribuire materiali informativi e svolgere attività di sensibilizzazione sui temi della lotta alla discriminazione;
- individuare al proprio interno **un referente tecnico o politico** per lo svolgimento delle attività e per la partecipazione al gruppo di lavoro di cui al successivo articolo 6;
- definire una **programmazione condivisa** di attività della Rete e la programmazione condivisa delle principali giornate internazionali per la realizzazione azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza;
- collaborare **all'organizzazione di iniziative** volte a promuovere una maggiore consapevolezza sulle violazioni dei diritti fondamentali delle persone e a diffondere la cultura dei diritti umani, delle pari opportunità per tutti e della non discriminazione;
- collaborare **all'organizzazione e promozione di un percorso di formazione**, ciascuno secondo le proprie specifiche competenze;
- contribuire alla **gestione dei casi di discriminazione rilevati**, tramite l'attivazione delle rispettive specifiche competenze;
- **collaborare alla raccolta, elaborazione e diffusione dei dati** sulla discriminazione, favorendo l'elaborazione di statistiche relative all'andamento del fenomeno sul territorio, attraverso uno strumento condiviso di raccolta dati;
- **promuovere progetti** in materia di contrasto alle discriminazioni in collaborazione con organismi nazionali ed esteri, facendo anche ricorso a finanziamenti europei ad essi destinati;

ARTICOLO 3 – RETE ANTIDISCRIMINAZIONI

La Rete Antidiscriminazioni della provincia di Prato è costituita dai soggetti firmatari del presente Protocollo d'intesa e dalle associazioni o enti denominati "antenne antidiscriminazione" le quali, condividendone le finalità, collaborano con il centro nella realizzazione delle attività.

La Rete è convocata, presieduta e coordinata dalla Provincia di Prato.

La Rete si riunisce almeno 2 volte l'anno e ogni qualvolta ve ne sia la necessità, per la realizzazione e il monitoraggio del presente protocollo, per la progettazione delle iniziative, il confronto e lo scambio di informazioni, e la promozione di buone prassi.

Le riunioni si tengono su convocazioni inviate dalla Provincia ai soggetti aderenti con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione.

ARTICOLO 4 - ANTENNE ANTIDISCRIMINAZIONE

La Provincia, in accordo con gli enti firmatari, ogni anno approva un Avviso rivolto alle organizzazioni del terzo settore affinché manifestino il proprio interesse a divenire Antenne antidiscriminazione, con il compito di collaborare con il Centro antidiscriminazione in particolare nella:

- realizzazione delle attività di sensibilizzazione ed informazione rivolte in particolar modo al mondo della scuola;
- raccolta di segnalazioni da parte di singol* cittadin* o di realtà associative;

- diffusione di informazioni data la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni;
- gestione e /o attuazione di progetti in materia anche in collaborazione con la Regione Toscana;
- osservazione dei media e dei social media, degli annunci, degli atti e provvedimenti allo scopo di rilevare e segnalare eventuali contenuti discriminatori.

Gli enti sottoscrittori si impegnano a promuovere le azioni del Protocollo e quelle derivanti da attività degli enti sottoscrittori, che potranno svolgersi in forma singola e/o associata, anche mediante ricorso alla costituzione di ATS (associazione temporanea di scopo) con eventuale sostegno finanziario concordato preventivamente, sulla base delle proprie disponibilità di bilancio, così come indicato al successivo articolo 8.

ARTICOLO 5 – CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONI

Il Centro offre un servizio a disposizione dei/delle cittadini* vittime di discriminazioni e opera per la prevenzione e il contrasto al razzismo, alla xenofobia, all'omo-transfobia, al bullismo omotransfobico, e a tutte le forme di molestia e discriminazione basate su genere, disabilità, età, nazionalità, orientamento sessuale, identità di genere e ogni altro fattore.

Il Centro prende in esame le segnalazioni e attiva gli strumenti e i servizi atti a contrastare ogni forma di discriminazione/molestia.

ARTICOLO 6 – GRUPPO DI LAVORO

Nell'ambito della Rete Antidiscriminazioni, il Gruppo di lavoro è composto da un referente tecnico o politico nominato da ciascun ente firmatario, il quale svolge le seguenti attività:

1. programmazione e coordinamento delle attività comuni di cui all'art. 2;
2. diffusione delle informazioni all'interno della Rete e verso l'esterno;
3. programmazione dei percorsi di formazione di cui al precedente art. 2;
4. elaborazione dei dati raccolti dagli sportelli per la redazione di un rapporto a livello territoriale utile per la verifica dei contenuti e gli effetti del protocollo.

Il Gruppo di Lavoro si riunisce almeno due volte l'anno, nella sede della Provincia di Prato.

Il Gruppo di Lavoro trasmetterà annualmente ai Soggetti firmatari dell'accordo una relazione complessiva sulle attività svolte.

ARTICOLO 7 – ADESIONE E RECESSO

Si potrà aderire o recedere dalla Rete Antidiscriminazioni con richiesta motivata, indirizzata alla Provincia di Prato.

ARTICOLO 8– COPERTURA FINANZIARIA

L'adesione al presente protocollo non comporta alcun onere finanziario a carico dei firmatari, salvo diversa decisione assunta dai singoli nell'esercizio della propria autonomia per il finanziamento delle iniziative e delle attività.

ARTICOLO 9 – DURATA

La durata del protocollo è concordemente stabilita in anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso decorsi i quali gli enti aderenti possono comunicare espressamente la volontà di procedere al rinnovo per uguale periodo, salvo recesso della maggioranza dei sottoscrittori da comunicarsi mediante disdetta scritta almeno sei mesi prima della scadenza.

Provincia di Prato _____

Società della Salute Area Pratese _____